



COMUNE DI FAICCHIO

Provincia di Benevento

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 03-11-18

Faicchio, li 08-11-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CARMELA PETRILLO

Oggetto: Approvazione Regolamento per la prevenzione delle patologie imputabili al gioco d'azzardo lecito.-

L'anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di novembre alle ore 10:10, presso la Casa Comunale sita alla via Regina Elena, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

LOMBARDI NINO	P	ONOFRIO GIOVANNI	A
UCCI ANTONIO	P	LAVORGNA LUIGI	P
LANDOLFI ANGELA IMMACOLATA	P	COCOZZA FILIPPO	P
SANTILLO CRESCENZO	P	RICCIO RAFFAELE	P
MARENNA VINCENZO	P	ONOFRIO ANTONIO	P
DI MAURO MARIAROSARIA	P	CUSANO NICOLE	A
DOTT. FERRUCCI VINCENZO	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la Presidenza il Dott. NINO LOMBARDI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dott.ssa CARMELA PETRILLO, per quanto richiesto dall'art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile | N

PARERE:	Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
	Il Responsabile del servizio interessato f.to GRANDE ANTONIETTA TERESA

PARERE:	Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
	Il Responsabile dei servizi finanziari f.to CIABURRI Rag. MARIA GIUSEPPA

Il Sindaco introduce la discussione sul punto. Al dibattito partecipano attivamente tutti i consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- negli ultimi anni, in tutta Italia, vi è stata una enorme crescita delle imprese dedite all'offerta del gioco d'azzardo lecito, tanto che è sempre più frequente imbattersi in locali aperti al pubblico (bar, tabaccherie, circoli privati ed aree ristoro) che, tra i vari servizi riservati alla propria clientela, offrono la possibilità di giocare alle slot machines, c.d. Mangia soldi, ed alle altre forme di gioco da queste derivate o consimilari;
- svariati studi economici sul tema (<http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/05/25/gioco-dazzardo-scopri-comuni-cui-si-scommette-si-spende-si-vince-piu/>) hanno disvelato che almeno il 40% della popolazione è interessata a tale tipo di gioco e che vi è un forte rischio di aumento della dipendenza patologica per quella parte di popolazione che vive in Regioni con alto tasso di disoccupazione. Quanto più alto è il livello di disoccupazione tanto più alta è la raccolta da gioco d'azzardo che nella nostra comunità sfiora i 700 €uro pro capite (ben oltre il 50% della media nazionale);

Dato atto che la situazione sopradescritta è palpabile con mano presso i centri Caritas della zona dove gli operatori sono sempre più impegnati ad offrire un sostegno economico e morale al giocatore ed al suo nucleo familiare che ne subisce le dirette conseguenze;

Vista la nota pervenuta a questo Ente da parte del direttore della *Caritas Diocesana*, della Diocesi di Cerreto Sannita – Telesse - Sant'Agata de' Goti, don Domenico Ruggiero, riportante la data del 28.09.2018, con la quale si chiede la riconferma della volontà di concretizzare l'iniziativa di contrasto al gioco d'azzardo patologico, attraverso l'approvazione del relativo regolamento, dando seguito al protocollo sottoscritto tra questo Comune, la Caritas Diocesana e l'ASL di Benevento in data 15.02.2018;

Considerato che:

- la dipendenza da gioco d'azzardo è fenomeno ormai radicato nella nostra comunità;
- l'aspetto della compulsività spinge le persone, in molti casi adolescenti, a stazionare diverse ore al giorno davanti alle slot machines;
- occorre disciplinare la dislocazione sul territorio delle sale da gioco prevedendo espressamente un meccanismo di controllo dell'attività;

Dato atto che, nell'iniziale ambiguità della legislazione in materia, nel corso degli ultimi quattro anni, è intervenuta una numerosa giurisprudenza amministrativa e costituzionale a chiarire la portata dei poteri regolatori in capo all'ente locale e la ratio delle norme locali che pongono limitazioni all'esercizio dei negozi di gioco individuabili nell'esigenza di "tutelare determinate categorie di persone" e di "prevenire il vizio del gioco";

Tenuto conto che, con la Sentenza n. 220 del 18 luglio 2014, la Corte Costituzionale riconosce, in maniera definitiva e incontrovertibile, la competenza dei Comuni sotto il duplice profilo della disciplina degli orari e dell'imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi "sensibili". Si afferma, infatti, che "in forza della generale previsione dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, e ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale". La Corte elenca quindi una serie di pronunce del Consiglio di Stato sulla legittimità di ordinanze sindacali limitative degli orari di apertura delle sale giochi, ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL, per i motivi sopra indicati;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 03-11-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI FAICCHIO

Precisato che tali conclusioni hanno trovato ulteriore conferma nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 5251/2014 e n. 3778/2015, nonché nella sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 31 marzo 2015, che, in tema di rapporti di concessione di servizio pubblico, ha riconosciuto connotata al rapporto la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie *"ancor più, allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore. Proprio in ragione dell'esigenza di garantire un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato e di padroneggiare i rischi connessi a questo settore, la giurisprudenza europea ha ritenuto legittime restrizioni all'attività (anche contrattuale) di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione, purché ispirate da motivi imperativi di interesse generale, quali sono certamente quelli evocati dall'art. 1, comma 77, della legge n. 220 del 2010 (contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia; tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d'età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore), e a condizione che esse siano proporzionate* (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/08)".

Considerato che gli interessi costituzionalmente tutelati e la materia degli esercizi dove sono installati giochi leciti afferiscono non solo alla tematica dell'ordine e della sicurezza pubblica, quanto soprattutto a quella della pianificazione e governo del territorio, che può e deve tener conto delle esigenze di tutela della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, a causa del riconoscimento della "ludopatia" quale negativa conseguenza dell'abuso del gioco lecito;

Richiamato il decreto legge n. 158 del 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (convertito nella legge n. 189 del 2012), decreto Balduzzi, che costituisce un intervento organico sulla materia, il quale ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia;

Dato atto che la dipendenza da gioco si configura, quindi, come una questione socio-sanitaria, che coinvolge il sistema sanitario nazionale, le ASL, le Amministrazioni locali e le comunità nel loro insieme;

Dato altresì atto che:

- la Regione Campania, con Legge 16 del 7 agosto 2014 all'art 1, comma 197 e ss, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 158/12 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", conv. con mod. dalla Legge 189/12, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza del gioco d'azzardo patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;
- a mente del comma 201 della Legge regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014: "Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono adottare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'art 7, co 10, del D.L. n. 158/12, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco";
- in virtù dell'art 19, del D.P.R. n. 616/1977 sono attribuite ai Comuni le funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni tra cui la licenza per sale pubbliche per biliardi ed altri giochi leciti di cui all'art 86 del TULPS;
- la Corte di Giustizia UE, sez IV, con sentenza del 19/07/12 n. 470, nella causa tra SIA Garkalns c/ Rigas ha chiaramente affermato che "l'art 49 CE non osta ad una

normativa di uno Stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle Autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala gioco, o di una sala bingo, in base all'esistenza di una lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata, purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l'ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull'imparzialità dei procedimenti di autorizzazione”.

- con la recente Circolare 18 marzo 2018, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (prot. 575/PAS/U/ 003881/12001), sulla scorta della Giurisprudenza amministrativa, ha riconosciuto appieno la bontà sia delle norme regionali, che delle norme comunali, che impongono distanze minime tra locali dove si pratica il gioco d'azzardo e i "luoghi sensibili" nonché la limitazione degli orari di apertura e chiusura degli stessi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL, da parte dei competenti responsabili;

Con voti favorevoli 9 e 1 astenuto (Di Mauro Mariarosaria), legalmente resi;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare il *Regolamento per la prevenzione delle patologie imputabili al gioco d'azzardo lecito* che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale.-

ALLEGATO

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

Art.2 Finalità e principi generali

Art.3 Giochi vietati

Art.4 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art.5 Definizione di sala pubblica da gioco

Art.6 Localizzazioni e requisiti dei locali

Art.7 Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco

Art.8 Prescrizioni di esercizio e divieti

Art.9 Durata ed efficacia dell'autorizzazione

Art.10 Subingresso

Art.11 Requisiti morali di accesso all'attività

Art.12 Cessazione dell'attività

Art.13 Revoca, decadenza, sospensione della licenza

Art.14 Caratteristiche dei giochi

Art.15 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

Art.16 Informazione al pubblico

Art.17 Orari

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI
NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART.86 E ALL'ART.88 DEL TULPS E
ALTRI GIOCHI LECITI

Art.18 New Slot

Art.19 Prescrizioni generali ed orario di funzionamento

Art.20 Domanda di autorizzazione per installazione giochi

Art.21 Rinnovo

Art.22 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi

Art.23 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato

Art.24 Sanzioni

Art.25 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) quelle previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e Videolottery (VLT), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari/termali e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;

b) apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS;

c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – biliardini e apparecchi simili; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi simili apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi simili.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Faicchio, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 03-11-2018 - Pag. 6 - COMUNE DI FAICCHIO

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
- c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
- d) ridurre il danno derivante da sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa – oltre che in termini di ingente spesa sanitaria – determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

- a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

ART. 3 GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

ART. 4 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO

SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 5 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.

ART. 6 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 150 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:

- 1) istituto scolastico “G. Pascale”;
- 2) chiesa madre parrocchiale e cimitero;
- 3) impianti sportivi;
- 4) uffici pubblici quali sede comunale principale ed ufficio postale;

2. I luoghi citati nel comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Faicchio come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014.

3. Non è richiesto il requisito della distanza di 150 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- nei chioschi su suolo pubblico;

7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 03-11-2018 - Pag. 8 - COMUNE DI FAICCHIO

8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali;
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:
 - la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
 - la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i regolamenti locali di Polizia Urbana;
 - la normativa urbanistica edilizia vigente;
10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 7 ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.
4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.
- 5- Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni.

ART. 8 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 “ Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS” del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.

6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.

7. E' vietato l'ingresso ai minori di anni 18 nelle aree dei locali commerciali destinate al gioco con vincite in denaro anche interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT e nei punti vendita in cui si esercita – quale attività principale – quella di scommesse. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;

b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

10. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.

11. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.

13. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

ART. 9 DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del TULPS e quelle delegate ai sensi dell'art. 19, primo comma n. 8 del DPR 616/1977, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 03-11-2018 - Pag. 10 - COMUNE DI FAICCHIO

all'art. 1 che precede, sono concesse come per legge e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza, fermo restando il rispetto delle condizioni oggettive e soggettive di legittimità ed il rispetto dei parametri di cui all'art.6.

2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data in cui sono state rilasciate.

3. Considerato che è ritenuta preminente la tutela della salute e della dignità dell'individuo, la sicurezza urbana ed il decoro, il risparmio e la serenità delle famiglie tutti i locali ove sono installati gli apparecchi di cui all'art. 1 del presente regolamento sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, con l'avvertenza che in mancanza l'attività sarà considerata come non autorizzata, con ogni conseguenza in ordine alle sanzioni amministrative, pecuniarie e penali.

4. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 10 SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art.7 del presente regolamento.

4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 11 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia);

- c) dichiarare ed essere effettivamente in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'amministrazione Comunale (programma 100);
 - d) allegare alla domanda di autorizzazione il certificato antimafia rilasciato dalla competente autorità;
2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti da tutti soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali".
3. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione.

ART. 12 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.
2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 13 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELLA LICENZA

- 1) La licenza comunale rilasciata decade d'ufficio in caso di:
- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
 - b) revoca della licenza all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
 - c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di licenza ex art. 86 e 88 del TULPS;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
 - i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a

provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione.

2. La licenza comunale può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

3. La licenza comunale può essere sospesa:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, la licenza può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

- I) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;
- II) 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART. 14 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

- 1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
- 2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall'art. 110

T.U.L.P.S. e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge .

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 15 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- e) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
- f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- g) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
- h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
- j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 16 INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso, l'orario consentito per l'utilizzo ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici competenti del Comune.

2. Ai sensi del comma 200 della legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio "SLOT FREE" per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.

Art. 17 ORARI

1. Anche ai sensi dell'art. 50, comma 7, del vigente TUEL l'orario di attività delle sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi e salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge.

2. Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate con Ordinanza del Sindaco.

4. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.

5. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

6. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
- b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
- c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 18 NEW SLOT

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS comunemente detti new slot.

2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 03-11-2018 - Pag. 15 - COMUNE DI FAICCHIO

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 86 TULPS:

a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.

b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;

c) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS.

4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS.

5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti dall'art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

6. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

7. E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 19 PRESCRIZIONI GENERALI ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 03-11-2018 - Pag. 16 - COMUNE DI FAICCHIO

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.
2. L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente titolo III, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, di tutti i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000;

ART. 20 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata all'Amministrazione cittadina all'ufficio commercio che, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616 del 24.07.1977, rilascia l'autorizzazione all'esercizio.
2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica dagli stessi eventualmente predisposta.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali.
4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
5. L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 21.
6. . L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 21 RINNOVO

1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 22 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

1. Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €. 1,00, che distribuiscono, direttamente e
- DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 03-11-2018 - Pag. 17 - COMUNE DI FAICCHIO

immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

2. Biliardi. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.

La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ART. 23 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 24 SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
6. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 7 che precede, per gli esercizi già autorizzati, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore decorsi dodici (12) mesi dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione del Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. NINO LOMBARDI

Il Segretario
F.to Dott.ssa CARMELA PETRILLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, su relazione dell'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all' ALBO PRETORIO ON-LINE il giorno **08-11-2018** in ottemperanza dell'Art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii., per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- E' stata comunicata al Prefetto di Benevento con nota prot. N. del (art.135 comma 2 D.Lgs. 267/2000).

Faicchio, li **08-11-2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARMELA PETRILLO

I

- **CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _____**

- Per il decorso dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

Faicchio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARMELA PETRILLO

I